

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. GENERALITA'

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le forniture di beni e/o servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il "**Fornitore**") a favore di Pirelli (come di seguito definita), in adempimento di contratti, che si originano anche mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (di seguito i "**Contratti**"). Negli ordini di acquisto tali condizioni potranno essere integrate o rivedute.

Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, ad eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita.

I dettagli dei Contratti, le eventuali modifiche o integrazioni agli stessi o alle presenti Condizioni Generali devono richiedere la condivisione tra le Parti attraverso la forma scritta controfirmata dai rispettivi rappresentanti autorizzati, pena la nullità. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare caso per il quale vengono pattuite.

1.2 Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

- (1) Con "**Pirelli**" deve intendersi la Pirelli Tyre S.p.A., incluse le Affiliate, come di seguito definite.
- (2) Con "**Affiliata**" deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di Pirelli, tale controllo essendo esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di tale persona giuridica/entità;
- (3) Con "**Bene**" devono intendersi i materiali, i macchinari o quanto espressamente dettagliato nei Contratti;
- (4) Con "**Servizio**" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o intellettuali erogate dal Fornitore a Pirelli;
- (5) Con "**Informazione Tecnica**" deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l'erogazione del Servizio;
- (6) Con "**Ordini**" devono intendersi gli ordini d'acquisto, emessi da Pirelli nei confronti del Fornitore.
- (7) con "**Risultati**" devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, *know-how*, *software*, immagini fotografiche o filmate, concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dei Contratti.
- (8) per "**Parti**" devono intendersi Pirelli e il Fornitore;

1.3 Accettazione dei Contratti

Gli Ordini diventano irrevocabili per Pirelli a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine, debitamente sottoscritta dal Fornitore, per accettazione e ritornata entro 2 settimane dal ricevimento dell'Ordine. Pirelli si riserva il diritto di rifiutare la fornitura che il Fornitore abbia iniziato ad eseguire senza inviare la conferma d'ordine.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire in conformità all'Informazione Tecnica richiamata nello stesso.

Prima di iniziare le forniture, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dall'Informazione Tecnica. In questo caso le forniture potranno iniziare solo dopo autorizzazione scritta da parte di Pirelli.

1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti

I Contratti ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore; qualsiasi modifica o integrazione richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.

1.5 Legge applicabile e foro competente

Le forniture sono disciplinate in ogni aspetto dalla legge del Paese di destinazione. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza delle forniture e/o dei Contratti, loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso alle forniture e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del paese di destinazione del Bene o del paese in cui debba essere erogato il Servizio.

1.6 Sicurezza delle informazioni

Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, come definite all'art. 2.. Pirelli avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d'ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Pirelli il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest'ultimo a quanto indicato al presente articolo.

1.7 Incident reporting

Il Fornitore si impegna sin d'ora a segnalare alla Direzione Security Pirelli immediatamente, o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un'alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Confidenziali.

La segnalazione andrà inoltrata ai seguenti numeri:



Pirelli Tyre S.p.A.

Telefono: +39-02-6442.2069 o +39-02-6442.3772
Fax: +39-02-6442.2130
E-mail: security.dept@pirelli.com

1.8 Responsabilità del Fornitore

Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di appalto ed in particolare:

- ad assumere tutte le responsabilità relative ai lavori appaltati, in quanto dispone di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto, per l'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Pirelli e di terzi nel rispetto della legislazione vigente;
- a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia e a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alla documentazione trasmessa relativamente al Fornitore (proprietà, organizzazione, dipendenti);
- a non avvalersi di lavoro minorile;
- a rispettare le normative ambientali.

In particolare, qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Pirelli, il Fornitore si impegna:

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Pirelli;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Pirelli, sollevando espressamente e rendendo indenne Pirelli da ogni e qualsiasi responsabilità od onere al riguardo.

I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per l'esecuzione delle opere sono completamente a carico del Fornitore stesso che deve garantire la piena idoneità all'uso cui sono destinati.

Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o del Contratto, essere pienamente conformi alle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di Pirelli.

1.9 Divieto di subappalto

Salvo diversi accordi fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di concedere in subappalto, anche parzialmente, la realizzazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi commissionati da Pirelli.

1.10 Forza maggiore

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verificano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità,

impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione e, più in generale, ogni altra causa al di fuori del controllo del Fornitore e/o di Pirelli.

1.11 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Pirelli, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti

Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da **Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. - area Amministrazione**, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc..

Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Pirelli e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.

In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) rivolgendosi alla Direzione Acquisti di Pirelli Tyre S.p.A. - Viale Sarca 222-20126 Milano (fax: +39 02 6442 3217 e-mail: privacy.purchasingtyres@pirelli.com). Presso detto ufficio è altresì depositato l'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati personali del Fornitore. Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno per Pirelli gli addetti alla Direzione Acquisti e all'Amministrazione e Controllo, e per Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. gli addetti all'Amministrazione fornitori.

1.12 Codice etico

Il Fornitore:

- dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare il Codice Etico e le Linee di Condotta (congiuntamente definiti "**Codice Etico**") adottati da Pirelli ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, allegati alle presenti Condizioni Generali e costituenti parte integrale delle medesime;

- si impegna, in relazione all'esecuzione dei Contratti, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico;

- si impegna ad imporre a tutti i propri eventuali sub-contraenti e sub-fornitori l'obbligo di rispettare quanto previsto nel Codice Etico, nonché a vigilare regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo.

Il Fornitore deve segnalare all'Organismo di Vigilanza di Pirelli violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate all'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza: odv.pneumatici@pirelli.com.

1.13 Policy salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale

Il Fornitore:

- dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare, la "Policy salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale" (di seguito "CSR Pirelli Policy"), allegata alle presenti Condizioni Generali e costituenti parte integrale delle medesime;
- si impegna, nell'esecuzione dei Contratti, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella CSR Pirelli Policy;
- si impegna ad imporre a tutti i propri eventuali sub-contraenti e sub-fornitori l'obbligo di rispettare quanto previsto nella CSR Pirelli Policy, nonché a vigilare regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo;
- riconosce che Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi del presente paragrafo;
- si impegna a porre in essere le azioni necessarie per adeguarsi a principi contenuti nella CSR Pirelli Policy, ove, a seguito delle verifiche di cui al capoverso che precede, venissero riscontrate delle non conformità.

2. PROPRIETA' INTELLETTUALE

2.1 Informazioni Riservate

2.1.1 Ai fini del presente art.2 per "Informazioni Riservate" s'intendono, congiuntamente, (i) l'Informazione Tecnica, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall'Informazione Tecnica, relativa a Pirelli, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

2.1.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che Pirelli è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

2.1.3 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- (b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Pirelli, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Pirelli, consegnerà a Pirelli una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
- (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Pirelli;
- (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;

(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;

(h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;

(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Pirelli per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art.2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

2.1.4 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, *software*, *know-how* o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre ("Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a Pirelli licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sublicenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo, da parte di Pirelli, dei Risultati.

2.1.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

2.1.6 Indipendentemente dalla durata della fornitura, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'art. 2.1.3 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

2.2 Proprietà industriale del Fornitore

Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da Pirelli o da terzi per conto di Pirelli) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Pirelli, dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque Pirelli indenne da tali pretese.

Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Pirelli, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul Bene o Servizio. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l'esportazione verso il Paese - indicato



Pirelli Tyre S.p.A.

nel Contratto stesso - in cui deve avere luogo la consegna.

3. CONSEGNA ED ACCETTAZIONE FORNITURA

3.1 Resa

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del Bene dal Fornitore a Pirelli, tutte le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti e precisate nei Contratti.

Il trasporto del Bene deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni

3.2 Accettazione della fornitura

La fornitura si ritiene accettata, ove applicabile, al termine dei collaudi previsti dai Contratti.

3.3 Luogo e tempi di consegna

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nei Contratti (da considerarsi essenziali nell'interesse di Pirelli), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Pirelli ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

3.4 Indennizzo per ritardata consegna e per non conformità della fornitura

Qualora la fornitura debba essere eseguita in Paesi diversi da Regno Unito, Stati Uniti d'America e Canada, in caso di ritardo nelle consegne imputabili al Fornitore, Pirelli avrà il diritto di chiedere l'esecuzione dei Contratti ed applicare una penalità per il ritardo pari - salvo misura eventualmente pattuita per iscritto - allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo della fornitura non consegnata entro il termine pattuito.

Pirelli avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti da:

- ritardi nelle consegne (anche parziali) o mancate consegne imputabili al Fornitore, oppure
- violazione di qualsiasi disposizione espressa o implicita dei Contratti o delle Condizioni Generali, oppure
- fornitura di Bene o Servizio non conforme ai Contratti.

4. PREZZI E PAGAMENTI

Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati nei Contratti si intendono fermi e non soggetti ad alcuna revisione. In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione dei prezzi, comunque motivata, sarà valida e vincolante per Pirelli solo se preventivamente accettata da quest'ultima per iscritto.

In caso di fornitura di Servizi, il pagamento delle fatture

che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione e acquisizione della relativa documentazione in favore di Pirelli prima del pagamento del corrispettivo, dell'osservanza integrale di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in vigore in ordine al rispetto del trattamento normativo, economico e retributivo dei propri dipendenti: più in generale al rispetto degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248) e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso il puntuale pagamento, anche da parte di eventuali subappaltatori: (i) delle ritenute fiscali, operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (ii) dei contributi previdenziali e (iii) dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. RECESSO

Pirelli avrà la facoltà di recedere da ciascun Contratto con semplice comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso. Nulla sarà dovuto da Pirelli al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a detta data.

6. RISOLUZIONE

6.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dei Contratti, Pirelli potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai Contratti per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto. Detto termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.

6.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 6.1, Pirelli potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Pirelli indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale
- sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli articoli 1.6 e 2;
- si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di Pirelli
- sia inadempiente agli obblighi di divieto di subappalto di cui all'articolo 1.9
- sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei Contratti e dei crediti di cui all'articolo 1.4
- si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico.
- si renda responsabile della violazione di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 1.13.

6.3 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della



Pirelli Tyre S.p.A.

risoluzione medesima.

- 6.4 La risoluzione dei Contratti ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui agli articoli 1.5 (legge applicabile e foro competente) e 1.6 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

7. GARANZIA E QUALITÀ

7.1 Durata

Salvo quanto diversamente previsto dai Contratti, il Fornitore garantisce l'idoneità all'uso del Bene fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.

7.2 Garanzia sulla quantità

Il Fornitore garantisce che la quantità di Beni consegnata corrisponde a quanto indicato nei Contratti. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo di Pirelli a destinazione. Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi al pattuito, Pirelli potrà, a sua scelta:

- accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
- chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito;
- ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore.

Pirelli dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del Bene.

7.3 Garanzia sulla qualità

Il Fornitore garantisce che la fornitura è esente da difetti.

La fornitura sarà considerata difettosa se:

- devia da quanto prescritto dai Contratti, oppure
- non rispecchia le caratteristiche che il Fornitore ha presentato attraverso campioni e prototipi, oppure
- non rispetta le norme di sicurezza come richiesto da Pirelli, oppure
- non è idoneo al particolare scopo per cui Pirelli intendeva utilizzarlo.

7.4 Verifiche ispettive

Pirelli ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il

Fornitore sia per l'eventuale verifica del Bene o per l'accettazione del Bene stesso, ove richiesta, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore. I metodi e l'estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Fornitore.

7.5 Provvedimento in caso di difetto

Il Fornitore deve, nel più breve tempo possibile ed a suo totale carico, porre rimedio alle violazioni di garanzia che dovessero intervenire durante il periodo di garanzia stabilito.

7.6 Responsabilità per difetto

Se, durante il periodo di garanzia, il Fornitore fallisce il rimedio ad una violazione di garanzia entro un tempo ragionevole, Pirelli può:

- portare a termine il lavoro per conto proprio o tramite terzi a rischio e oneri a carico del Fornitore
- chiedere al Fornitore di garantire una ragionevole riduzione del prezzo dei Contratti
oppure
- annullare i Contratti, per intero o parzialmente, qualora il difetto o il danno sia tale che Pirelli sia privata di tutti i benefici derivanti dal Bene o da una parte sostanziale di esso.

7.7 Assicurazione

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni risultanti dalla consegna dei Beni e/o dall'erogazione dei Servizi prestati da proprio personale e/o da terzi incaricati dal Fornitore stesso.

Se richiesto, il Fornitore dovrà consegnare a Pirelli una copia della polizza assicurativa recante il valore assicurato per evento, che si intende commisurato al valore del Bene / Servizio oggetto dei Contratti.

7.8 Sospensione pagamento

In tutti i casi in cui l'inadempienza del Fornitore, inclusi difettose o ritardate prestazioni, ritardi nella consegna o consegna di Beni difettosi, Pirelli avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore ha rimediato all'inadempienza oppure ha fornito adeguata assicurazione della propria capacità di adempiere in conformità con i termini dei Contratti.

7.9 Certificazione del Fornitore

Ove non diversamente previsto nei Contratti, Il Fornitore dovrà dimostrare tramite un ente accreditato la propria conformità alla certificazione ISO 9001.



Pirelli Tyre S.p.A.

CODICE ETICO DEL GRUPPO PIRELLI

ARTICOLO 1- Premessa

Il Gruppo Pirelli informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

ARTICOLO 2 – Obiettivi e valori

- L'obiettivo primario delle Società del Gruppo è la creazione di valore per l'azionista. A questo scopo sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.
- Le Società del Gruppo nel perseguire tale obiettivo si attengono imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:
 - quali componenti attive e responsabili delle comunità in cui operano sono impegnate a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolgono la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti negli standards internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
 - rifuggono e stigmatizzano il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
 - pongono in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigilano sulla loro osservanza e concreta implementazione;
 - assicurano al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulla loro azione;
 - si impegnano a promuovere una competizione leale, che considerano funzionale al loro stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli stakeholders in genere;
 - perseguono l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
 - tutelano e valorizzano le risorse umane di cui si avvalgono;
 - impiegano responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

ARTICOLO 3 – Azionisti

Le Società del Gruppo si impegnano a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali. I reciproci vantaggi derivanti dall'appartenenza a un gruppo di imprese vengono perseguiti nel rispetto delle normative applicabili e dell'interesse autonomo di ciascuna Società alla creazione di valore.

ARTICOLO 4 – Clienti

Le Società del Gruppo fondano l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

ARTICOLO 5 – Comunità

- Le Società del Gruppo intendono contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trovano a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.
- In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi stakeholders, le Società del Gruppo individuano nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.
- Le Società del Gruppo mantengono con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.
- Le Società del Gruppo considerano con favore e, se del caso, forniscono sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.
- Le Società del Gruppo non erogano contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile.

ARTICOLO 6 – Risorse umane

- Le Società del Gruppo riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
- Le Società del Gruppo tutelano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritengono fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.



Pirelli Tyre S.p.A.

ARTICOLO 7 – Ambiente

- Le Società del Gruppo credono in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutti gli stakeholders, attuali e futuri. Le loro scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
- Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, le Società del Gruppo tengono conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione – là dove operativamente ed economicamente proponibile – che consentono di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l'impatto ambientale delle proprie attività.

ARTICOLO 8 – Informazione

- Le Società del Gruppo sono consapevoli dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere.
- Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business, le Società del Gruppo assumono pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli stakeholders. In particolare, le Società del Gruppo comunicano con il mercato e gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

ARTICOLO 9 – Rispetto del Codice

- Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro di tutte le Società del Gruppo, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori ecc.
- Le Società del Gruppo si impegnano all'implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo – ove del caso – appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

LINEE DI CONDOTTA

Il presente documento vuole rappresentare le Linee di Condotta per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

§.1 "AREA DEL FARE"

- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera.
- Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.
- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.
- I responsabili di funzione devono curare che:
 - *tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;*
 - *sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.*
- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.
- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
 - *fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;*
 - *prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.*
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto "terzo" che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi



Pirelli Tyre S.p.A.

non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola¹ che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.
- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:
 - *attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;*
 - *una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.*
- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:
 - *legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;*
 - *correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;*
 - *corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.*
- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc..
- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- Gli Amministratori e loro collaboratori:
 - *nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;*
 - *devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;*
 - *presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;*
 - *fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.*
- Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza² a titolo non esaustivo:
 - ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo³ e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

§.2 "AREA DEL NON FARE"

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:
 - *promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);*
 - *esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;*

Pirelli Tyre S.p.A.

- *promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;*
- *effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;*
- *promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);*
- *fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;*
- *favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).*

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per conto di questa.

- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:
 - *esibire documenti/dati falsi od alterati;*
 - *sottrarre od omettere documenti veri;*
 - *tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;*
 - *omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;*
 - *tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;*
 - *farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" quando si possano creare conflitti d'interesse;*
 - *abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Società.*
- In generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società o da società controllate, collegate della medesima o sottoposte a comune controllo con la medesima.
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
- Agli Amministratori è fatto divieto di:
 - *restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;*
 - *ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;*
 - *far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;*
 - *formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.*
- In generale è fatto divieto di:
 - *ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione, dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Audit di Gruppo preposto ai controlli interni;*
 - *cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;*
 - *influenzare l'Assemblea dei soci, diffondere notizie false sulla Società.*
- Agli Amministratori ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:
 - *acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. n. 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);*
 - *raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;*
 - *comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa.*
- In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.
- I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.



Pirelli Tyre S.p.A.

- È fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

§.3 SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva.

SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE E RESPONSABILITA' SOCIALE

(CSR Policy)

Il Gruppo Pirelli sostiene e rispetta la protezione dei diritti dell'uomo internazionalmente affermati, si impegna ad applicare il codice etico approvato dal Consiglio di Amministrazione, al miglioramento continuo degli aspetti sociali, etici, ambientali, di salute e di sicurezza sul lavoro. Pirelli considera la protezione dell'integrità, della salute e del benessere dei propri dipendenti e dell'ambiente come uno dei bisogni primari che deve essere rispettato nell'organizzazione delle proprie attività.

Pirelli si attiene al principio dello "Sviluppo Sostenibile" e decide di metterlo in pratica.

A questi fini tutte le Società del Gruppo si impegnano ad ottemperare ai seguenti principi:

- governare le proprie attività adottando Sistemi di Gestione relativi a salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale in conformità con gli standard internazionali;
- comunicare e diffondere le informazioni riguardo a salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale agli "stakeholders" interni ed esterni, collaborando attivamente con gli organismi accademici e legislativi nazionali e internazionali;
- promuovere l'uso delle tecnologie più avanzate per ottenere l'eccellenza nella tutela della salute dei lavoratori, nella sicurezza sul lavoro e nella protezione dell'ambiente;
- valutare e ridurre l'impatto ambientale dei propri processi/prodotti con il metodo del LCA (life cycle assessment);
- utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future;
- valutare i rischi di lesioni o malattie professionali in modo da eliminarle o ridurle, ottemperando come minimo alle legislazioni esistenti nei diversi paesi;
- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;
- assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;
- opporsi all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale;
- rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro;
- garantire che i salari corrispondano almeno agli standard legali o agli standard minimi industriali e siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;
- stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e sub-fornitori sulla base del loro impegno nel campo della responsabilità sociale e ambientale;
- coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione e tutti i dipendenti del Gruppo assicurando che responsabilità e procedure operative siano definite con precisione, appropriatamente comunicate e chiaramente capite;

Questa politica viene resa pubblica e diffusa a tutte le Società del Gruppo.

Pirelli si impegna al miglioramento continuo della sua politica e dei suoi programmi e ad implementare procedure, regole e istruzioni atte ad assicurare che i valori espressi in questa politica siano riflessi nei comportamenti di ciascuna Società e in quelli dei suoi dipendenti e collaboratori.

Pirelli, attraverso l'applicazione di questa politica, ritiene di contribuire ad assicurare alle generazioni di oggi e di domani le condizioni e gli strumenti per una migliore qualità della vita.



Pirelli Tyre S.p.A.

CONFERMA D'ORDINE

Con riferimento al Vs. ordine citato, accettiamo i termini e le condizioni in esso contenute. Accettiamo inoltre senza riserva alcuna le Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di PIRELLI TYRE SpA ad esso allegate.

Timbro e firma del Fornitore

Approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

- 1.1 Ambito di applicazione
- 1.3 Accettazione dei Contratti
- 1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti
- 1.5 Legge applicabile e foro competente

- 1.6 Sicurezza delle informazioni
- 1.8 Responsabilità del Fornitore
- 1.9 Divieto di subappalto
- 1.12 Codice Etico
- 1.13 Salute, sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale
- 2 Proprietà Intellettuale
- 3.3 Luogo e tempi di consegna
- 3.4 Indennizzo per ritardata consegna e per non conformità della fornitura
- 4. PREZZI E PAGAMENTI
- 5. RECESSO
- 6. RISOLUZIONE
- 7.1 Durata della garanzia
- 7.2 Garanzia sulla quantità
- 7.3 Garanzia sulla qualità
- 7.4 Verifiche ispettive
- 7.6 Responsabilità per difetto
- 7.7 Assicurazione
- 7.8 Sospensione pagamento

Timbro e firma del Fornitore

Con riferimento alle disposizioni introdotte dal DPR 472/96 (soppressione BABV) vi informiamo che non avverranno accettate consegne di beni, a qualsiasi titolo, sprovviste di documento di trasporto e/o fattura, che contengano almeno i seguenti dati:

- riferimento numero ordine Pirelli
- descrizione e quantità dei beni consegnati
- motivo della consegna

Nel caso di trasporto accompagnato solo da fattura, si ricorda che è comunque necessario l'invio della stessa, a cura del Fornitore, all'indirizzo di fatturazione sopra citato.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. GENERALITA'

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") valgono (in quanto applicabili) per tutte le forniture di beni e servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il "**Fornitore**") a favore di Pirelli (come di seguito definita), in adempimento di contratti, che si originano anche mediante conferma (espressa o per fatti concludenti) di ordini di acquisto (di seguito i "**Contratti**"). Negli ordini di acquisto tali condizioni potranno essere integrate o rivedute.

Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, ad eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita.

I dettagli dei Contratti, le eventuali modifiche o integrazioni agli stessi o alle presenti Condizioni Generali richiedono la condivisione tra le Parti attraverso la forma scritta a firma dei rispettivi rappresentanti autorizzati, a pena di nullità. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare caso per il quale vengono pattuite.

1.2 Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

- per "**Bene**" devono intendersi i materiali, i macchinari o quanto espressamente previsto nei Contratti;
- per "**Informazione Tecnica**" deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, *software*, filmati, video digitali, fotografie fornite, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti;
- per "**Ordini**" devono intendersi gli ordini d'acquisto, emessi da Pirelli nei confronti del Fornitore;
- per "**Parti**" devono intendersi Pirelli e il Fornitore;
- per "**Pirelli**" deve intendersi Pirelli & C. S.p.A., incluse le società controllate (in quanto applicabile) (di seguito il "Gruppo");
- per "**Servizio**" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o intellettuali erogate dal Fornitore a Pirelli;
- con "**Risultati**" devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, *know-how*, *software*, , immagini fotografiche o filmate concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dei Contratti.

1.3 Accettazione degli Ordini

Gli Ordini diventano irrevocabili per Pirelli a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine, debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione e ritornata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Ordine. Pirelli si riserva il diritto di rifiutare la fornitura che il Fornitore abbia iniziato ad eseguire senza inviare la conferma d'Ordine.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, s'impegna a fornire in conformità all'Informazione Tecnica richiamata nello stesso.

Prima di iniziare le forniture, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dall'Informazione Tecnica. In questo caso le forniture potranno iniziare solo dopo autorizzazione scritta da parte di Pirelli.

1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti

I Contratti ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore. I Contratti invece sono cedibili da Pirelli purché a società del Gruppo.

1.5 Legge applicabile e foro competente

Le forniture sono disciplinate in ogni aspetto dalla legge del Paese di destinazione. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza delle forniture e/o dei Contratti, loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso alle forniture e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del paese di destinazione del Bene o del paese in cui debba essere erogato il Servizio.

1.6 Sicurezza delle informazioni

Il Fornitore s'impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, come definite all'art. 2. Pirelli avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d'ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Pirelli il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest'ultimo a quanto indicato al presente articolo.

1.7 Segnalazione di Incidente

Il Fornitore s'impegna sin d'ora a segnalare alla Direzione Security Pirelli immediatamente o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un'alterazione o un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Riservate.

La segnalazione andrà inoltrata ai seguenti numeri:

Telefono: +39-02-6442.2069 o +39-02-6442.3772

Fax: +39-02-6442.2130

e-mail: security.dept@pirelli.com

1.8 Responsabilità del Fornitore

Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore s'impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di appalto ed in particolare:

- ad assumere tutte le responsabilità relative ai lavori appaltati, in quanto dispone di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;

- a mettere in atto, per l'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici e dei propri lavoratori sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Pirelli e di terzi nel rispetto della legislazione vigente;

- a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia e a segnalare qualsiasi variazione intervenga rispetto alla documentazione trasmessa relativamente al Fornitore (proprietà, organizzazione, dipendenti);

- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;

- a nominare un proprio referente nei rapporti con Pirelli, reperibile per tutta la durata delle stesse, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle prestazioni;

- a non avvalersi di lavoro minorile;

- a rispettare le normative ambientali.

In particolare, qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Pirelli, il Fornitore s'impegna:

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Pirelli;

- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;

- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Pirelli, sollevando espressamente e rendendo indenne Pirelli da ogni e qualsiasi responsabilità od onere al riguardo.

I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per l'esecuzione delle opere sono completamente a carico e di responsabilità del Fornitore stesso che deve garantire la piena idoneità all'uso cui sono destinati.

Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o del Contratto, essere pienamente conformi alle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto al Fornitore di fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà o di governo di Pirelli.

1.9 Divieto di subappalto

Fatti salvi diversi accordi scritti fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di concedere in subappalto, anche parzialmente, la realizzazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi commissionati da Pirelli.

1.10 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Pirelli, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti.

Tali dati sono raccolti in archivi cartacei e informatici gestiti da Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. - area Amministrazione (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

In particolare, i dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc..

Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Pirelli e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.

In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) rivolgendosi alla Direzione Acquisti di Pirelli Tyre - viale Sarca 222 -20126 Milano (fax: +39 02 6442 31177 e-mail: purchasing.tyresector@pirelli.com). Presso detto ufficio è altresì depositato l'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati personali del Fornitore. Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno per Pirelli gli addetti alla Direzione Acquisti e all'Amministrazione e Controllo, e per Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. gli addetti all'Amministrazione fornitori.

1.11 Codice etico

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere "I Valori e il Codice Etico" e la Politica "Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente del Gruppo Pirelli", pubblicati ed accessibili all'indirizzo web http://www.it.pirelli.com/web/sustainability/sust_dev/elp/policies/values/default.page e che sanciscono i principi cui Pirelli informa la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti.
2. Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s'impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a:
 - non utilizzare né dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;
 - assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;
 - opporsi all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale;
 - rispettare le leggi e gli *standard* industriali in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;
 - stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla base del loro livello di responsabilità sociale e ambientale;
 - non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;
 - valutare e ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;
 - utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile

che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future.

3. Il Fornitore s'impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e subfornitori gli stessi comportamenti di cui al precedente comma, nonché a vigilare regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo.
4. Il Fornitore riconosce che Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi del presente articolo.
5. Il Fornitore s'impegna a porre in essere le azioni necessarie per adeguarsi ai comportamenti di cui al comma 2 della presente clausola, ove, a seguito delle verifiche di cui al capoverso che precede, venissero riscontrate delle non conformità.
6. Le Parti concordano che Pirelli potrà risolvere il presente rapporto contrattuale, per inadempimento del Fornitore, mediante semplice comunicazione scritta inviata all'altra parte qualora quest'ultima si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. PROPRIETA' INTELLETTUALE

2.1 Informazioni Riservate

2.1.1 Ai fini del presente art.2 per "Informazioni Riservate" s'intendono, congiuntamente, (i) l'Informazione Tecnica, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall'Informazione Tecnica, relativa a Pirelli, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

2.1.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che Pirelli è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

2.1.3 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- (b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Pirelli, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Pirelli, consegnerà a Pirelli una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
- (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- (e) non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Pirelli
- (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;

(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;

(h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;

(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Pirelli per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art.2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

2.1.4 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, *software*, *know-how* o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre ("Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a Pirelli licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sublicenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo, da parte di Pirelli, dei Risultati.

2.1.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

2.1.6 Indipendentemente dalla durata della fornitura, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'art. 2.1.3 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

2.2 Proprietà industriale del Fornitore

Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, le loro componenti ed i loro accessori nonché (in quanto applicabile) l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da Pirelli o da terzi per conto di Pirelli) non comportano contraffazione di titoli di proprietà industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque Pirelli indenne da tali pretese.

Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Pirelli, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali

diritti di privativa industriale sul Bene o Servizio. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l'esportazione verso il Paese (indicato nel Contratto stesso) in cui deve avere luogo la consegna.

3. CONSEGNA E ACCETTAZIONE FORNITURA

3.1 Consegna

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del Bene dal Fornitore a Pirelli, tutte le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti e precisate nei Contratti.

Il trasporto del Bene deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

3.2 Accettazione della fornitura

La fornitura si ritiene accettata, ove applicabile, al termine dei collaudi previsti dai Contratti.

3.3 Luogo e tempi di consegna

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nei Contratti (da considerarsi essenziali nell'interesse di Pirelli), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Pirelli ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

3.4 Indennizzo per ritardata consegna e per non conformità della fornitura

Qualora la fornitura debba essere eseguita in Paesi diversi da Regno Unito, Stati Uniti d'America e Canada, in caso di ritardo nelle consegne imputabili al Fornitore, Pirelli avrà il diritto di chiedere l'esecuzione dei Contratti e applicare una penalità per il ritardo pari – fatta salva altra misura eventualmente pattuita per iscritto – allo 0,5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo della fornitura non consegnata entro il termine pattuito.

Pirelli avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti da:

- (a) ritardi nelle consegne (anche parziali) o mancate consegne imputabili al Fornitore oppure
- (b) violazione di qualsiasi disposizione espressa o implicita dei Contratti o delle Condizioni Generali oppure
- (c) fornitura di Bene o Servizio non conforme ai Contratti.

4. PREZZI E PAGAMENTI

Fatti salvi diversi accordi scritti, i prezzi indicati nei Contratti s'intendono fermi e non soggetti ad alcuna revisione. In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione dei prezzi, comunque motivata, sarà valida e vincolante per Pirelli solo se preventivamente accettata da quest'ultima

per iscritto.

In caso di fornitura di Servizi, il pagamento delle fatture che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione e acquisizione della relativa documentazione in favore di Pirelli, dell'osservanza integrale di quanto previsto dalla legge, dagli accordi collettivi e dai regolamenti in vigore in ordine al rispetto del trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo e assistenziale in favore dei propri dipendenti. Il pagamento delle fatture emesse viene altresì condizionato alla previa dimostrazione, da parte del Fornitore, che le imprese subappaltatrici, ove espressamente autorizzate, risultino anch'esse ottemperanti all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo.

5. RECESSO

Pirelli avrà la facoltà di recedere da ciascun Contratto con semplice comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso (la comunicazione avrà, viceversa, efficacia immediata quando Pirelli motivi il recesso con l'intervento di circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto in caso di fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore quanto in caso di liquidazione o cessione di tale impresa). Nulla sarà dovuto da Pirelli al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a detta data.

6. RISOLUZIONE

6.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dei Contratti, Pirelli potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai Contratti per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere in un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale s'intenderà senz'altro risolto. Detto termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.

6.2 In aggiunta a quanto previsto all'art. 6.1, Pirelli potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Pirelli indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- (b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 1.6 e 2;
- (c) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Pirelli;
- (d) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subappalto di cui all'art. 1.9;
- (e) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei Contratti e dei crediti di cui all'art. 1.4;
- (f) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico;
- (g) si renda responsabile della violazione di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 1.10.

Pirelli & C. S.p.A.

6.3 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

6.4 La risoluzione dei Contratti ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'art. 1.5 (legge applicabile e foro competente) e le previsioni di cui all'art. 2, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

7. GARANZIA E QUALITA'

7.1 Durata

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai Contratti, il Fornitore garantisce l'idoneità all'uso del Bene fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.

7.2 Garanzia sulla quantità

Il Fornitore garantisce che la quantità di Beni consegnata corrisponde a quanto indicato nei Contratti. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo di Pirelli a destinazione. Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi al pattuito, Pirelli potrà, a sua scelta:

- (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
- (b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio, qualora questi non vi provveda da subito;
- (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore.

Pirelli dovrà esercitare una delle facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del Bene.

7.3 Garanzia sulla qualità

Il Fornitore garantisce che la fornitura è esente da difetti. La fornitura, in particolare, sarà considerata difettosa se:

- (a) differisce rispetto a quanto prescritto dai Contratti oppure
- (b) non rispecchia le caratteristiche che il Fornitore ha presentato attraverso campioni e prototipi oppure
- (c) non rispetta le norme di sicurezza come richiesto da Pirelli oppure
- (d) non è idoneo al particolare scopo per cui Pirelli intendeva utilizzarlo.

7.4 Verifiche ispettive

Pirelli ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore sia per l'eventuale controllo del Bene o per l'accettazione del Bene stesso, ove richiesta, sia sul sistema qualità in funzione all'interno dell'organizzazione del Fornitore. I metodi e l'estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Fornitore.

7.5 Provvedimento in caso di difetto

Il Fornitore deve, nel più breve tempo possibile ed a suo totale carico, porre rimedio alle violazioni di garanzia che dovessero intervenire durante il periodo di garanzia stabilito.

7.6 Responsabilità per difetto

Se, durante il periodo di garanzia, il Fornitore fallisce il rimedio ad una violazione di garanzia entro un tempo ragionevole, Pirelli può:

- (a) portare a termine il lavoro per conto proprio o tramite terzi a rischio e oneri a carico del Fornitore;
- (b) chiedere al Fornitore di garantire una ragionevole riduzione del prezzo dei Contratti;
- (c) annullare i Contratti, per intero o parzialmente, qualora il difetto o il danno sia tale che Pirelli sia privata di tutti i benefici derivanti dal Bene o da una parte sostanziale di esso.

7.7 Assicurazione

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni risultanti dalla consegna dei Beni e dall'erogazione dei Servizi prestati da proprio personale e/o da terzi incaricati dal Fornitore stesso.

Se richiesto, il Fornitore dovrà consegnare a Pirelli una copia della polizza assicurativa recante il valore assicurato per evento, che s'intende commisurato al valore del Bene/ Servizio oggetto dei Contratti.

7.8 Sospensione del pagamento

In tutti i casi di inadempienza del Fornitore, incluse difettose o ritardate prestazioni, ritardi nella consegna o consegna di Beni difettosi, Pirelli avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore non avrà rimediato all'inadempienza oppure fornito adeguata assicurazione della propria capacità di adempiere in conformità con i termini dei Contratti.

7.9 Certificazione del Fornitore

Ove non diversamente previsto nei Contratti, il Fornitore dovrà dimostrare, tramite un ente accreditato, la propria conformità alla certificazione ISO 9001.



Pirelli & C. S.p.A.

CONFERMA D'ORDINE

Con riferimento al Vs. ordine citato, accettiamo i termini e le condizioni in esso contenute. Accettiamo inoltre senza riserva alcuna le Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi ad esso allegate.

Timbro e firma del Fornitore

Approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

- 1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti
- 1.5 Legge applicabile e foro competente
- 1.9 Divieto di subappalto
- 1.11 Codice etico
- 2. Proprietà Intellettuale
- 3.3 Luogo e tempi di consegna
- 3.4 Indennizzo per ritardata consegna e per non conformità della fornitura
- 5. Recesso
- 6. Risoluzione
- 7.1 Durata della garanzia
- 7.2 Garanzia sulla quantità
- 7.3 Garanzia sulla qualità
- 7.4 Verifiche ispettive
- 7.5 Provvedimento in caso di difetto
- 7.6 Responsabilità per difetto
- 7.7 Assicurazione
- 7.8 Sospensione pagamento

Timbro e firma del Fornitore

Con riferimento alle disposizioni introdotte dal DPR 472/96 (soppressione BABV) vi informiamo che non verranno accettate consegne di beni, a qualsiasi titolo, sprovviste di documento di trasporto, ovvero di fattura, che contenga almeno i seguenti dati:

- ORDINE PIRELLI
- NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI CONSEGNATI
- MOTIVO DELLA CONSEGNA

Nel caso di trasporto accompagnato da fattura, si ricorda che è necessario comunque l'invio della stessa, **A CURA DEL FORNITORE**, alla competente Direzione Amministrazione e Controllo per gli adempimenti amministrativi.